

N. 00296/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00496/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 496 del 2010, proposto da:

El Mountassir El Kbich, Insaf Kbich, rappresentati e difesi dagli avv. Marta Stefani, Federica Zollo, con domicilio eletto presso Elena Benucci in Firenze, via Cherubini, 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Pistoia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, presentata dalla Sig.ra El Kbich Insaf in data 05.09.2009, in favore del Sig. El Kbich El Mountassir, emesso dalla Prefettura di Pistoia, Sportello Unico per l'Immigrazione, in data 17.03.2010 e notificato il 25.03.2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pistoia e del Ministero dell'Interno ;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che, sia pure con i limiti di sommarietà connaturati alla cognizione cautelare, il gravame può essere delibato con favore relativamente alle censure articolate con il primo motivo di ricorso, non sembrando che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 14 co. 3-ter del D.Lgs. n. 286/98 sia riconducibile al novero delle condanne ostative all'emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 1-ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in legge n. 102/09. La disposizione da ultimo citata fa rinvio alle condanne "per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381" del codice di procedura penale, reati in presenza dei quali si procede, com'è noto, all'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, e che sono individuati mediante il criterio alternativo del riferimento alla pena edittale, ovvero dell'indicazione nominativa; tanto premesso, il

delitto di cui al citato art. 14-ter, pacificamente non ricadente nell'art. 380 c.p.p., ma astrattamente riconducibile all'art 381 c.p.p. quanto alla pena edittale, è stato sottratto all'ambito operativo della previsione codicistica sull'arresto facoltativo per espressa iniziativa del legislatore, il quale, per i casi di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, ha inteso prevedere l'arresto obbligatorio, all'uopo modificando il co. 5-quinquies del medesimo art. 14-ter mediante l'art. 1 del D.L. n. 241/04;

- considerato che dai rilievi svolti emerge, in altri termini, la specialità della fattispecie di arresto obbligatorio in esame, che, trovando una sua autonoma copertura normativa, non pare *sic et simpliciter* assimilabile a quelle che tale copertura trovano negli artt. 380 e 381 c.p.p., con la conseguenza che ad essa neppure sembra potersi estendere il rinvio – di stretta interpretazione – contenuto nel sopra menzionato art. 1-ter co. 13 lett. c). Né, d'altro canto, a tale conclusione ostano ragioni di fondo attinenti ad una presunta comunanza di *ratio* fra le diverse ipotesi nelle quali l'ordinamento prevede l'arresto obbligatorio o facoltativo, stante la conclamata peculiarità dei fini perseguiti attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali sancite dall'art. 14 co. 5-ter e co. 5-quinquies, che, come autorevolmente osservato, vanno individuati nel controllo dei flussi migratori e nella disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, a prescindere dalla intrinseca pericolosità dei soggetti e delle condotte regolamentate (cfr. Corte Cost. 15 luglio 2004, n. 223);

- considerato, per altro verso, che il pericolo nel ritardo è agevolmente presumibile in ragione delle conseguenze negative – insuscettibili di adeguato ristoro per equivalente – che l'allontanamento dal territorio italiano avrebbe sulle condizioni lavorative e, in termini più generali, di vita dell'interessato;

- ritenuto che, pertanto, la domanda cautelare può essere accolta ai fini del riesame della posizione del ricorrente El Mountassir El Kbich, impregiudicate le ulteriori valutazioni dell'amministrazione intimata;

P.Q.M.

accoglie ai fini del riesame la domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2010

IL SEGRETARIO